



STATUTO ELBA CONSAPEVOLE Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, caratteristiche e durata)

E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "ELBA CONSAPEVOLE APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *durata illimitata nel tempo*. L'associazione non persegue fini di lucro, è fondata su principi democratici di partecipazione e collegialità, trasparenza decisionale e amministrativa, titolarità dei diritti sostanziali per tutti gli associati. L'associazione è basata sulla non discriminazione di genere, di origine, di religione, di orientamento sessuale. È regolata a norma del Codice Civile, dalle norme vigenti in materia, nonché dal presente Statuto.

ART. 2

(Sede legale e sedi secondarie)

L'Associazione ha sede legale in Lungomare De Gasperi 19 57036 a Porto Azzurro. Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede può essere variata e possono essere costituite sedi secondarie, in questo caso senza la variazione del presente Statuto, in risposta alle necessità sorgenti dall'attività del Associazione.

ART. 3

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* :

- promuovere tutte le riflessioni teoriche e le iniziative pratiche relative al tema della biodiversità, sostenibilità e rigenerazione ambientale, agricola e sociale dell'Isola d'Elba;
- operare per la creazione di un modello di comunità ecologicamente sana;
- agire ponendo al centro il benessere psico fisico della persona in piena armonia e con il contesto ambientale, sociale e culturale;
- sviluppare le risorse e le particolarità tipiche del territorio attraverso iniziative che favoriscano lo sviluppo sociale la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale
- promuovere un'idea di ecologia ispirata al pensiero sistemico, al concetto di appropriatezza tecnologica e alla non violenza
- praticare un approccio interdisciplinare all'ecologia consapevole della connessione tra saperi relativi all'ambiente naturale e relativi alla società umana
- promuovere forme di produzione agricola e di alimenti, beni, energia e servizi nella cornice dei principi del consumo critico e dell'economia solidale e circolare a partire dal proprio vivere quotidiano. Questa logica è estranea al consumo illimitato di suolo e risorse naturali
- incoraggiare e attivare processi di cambiamento, di promozione della partecipazione sociale, dell'autonomia, dell'inclusione e dello sviluppo delle potenzialità degli individui, dei gruppi e delle comunità territoriali
- proporre un modello di vita responsabile e sostenibile dal punto di vista socioculturale, alimentare ed economico, intendendo per sostenibilità l'attitudine di un gruppo umano a soddisfare i bisogni nel rispetto degli equilibri e della complessità dei sistemi viventi
- promuovere azioni in sinergia con le realtà locali (sociali, economiche, culturali) di restauro e rigenerazione degli ambienti umani e/o naturali per migliorare le prospettive di vita delle nuove generazioni

- promuovere una compiuta fruibilità del territorio anche contrastando forme di chiusura e delimitazioni di intere valli, cancellazioni e sbarramento di sentieri, e in senso più generale di privatizzazione di territorio storicamente comune
- sostenere e dare impulso a forme di solidarietà e cooperazione locale regionale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, opera realizzando eventi, progetti di formazione, editoriali, di studio e di ricerca e qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto e nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L' Associazione persegue le proprie finalità attraverso:

- Promozione della Permacultura, mediante la sensibilizzazione delle persone, la diffusione di informazioni e buone pratiche, l'istruzione e l'educazione, la ricerca e la consulenza;
- La creazione di un laboratorio di studio per la sperimentazione della Permacultura e la ricerca di soluzioni innovative in campo agricolo e apistico;
- La realizzazione di una rete di supporto e di scambio per le persone interessate alla Permacultura, anche in collaborazione con altre esperienze affini in Italia e nel mondo;
- L'organizzare di eventi di sensibilizzazione ambientale, di salute naturale, di auto-produzione, di finanza etica;
- L'organizzare di gruppi di lavoro per implementare le conoscenze all'Isola d'Elba in ambito di ecologia, salute, economia, riciclo, istruzione;
- L'organizzazione di attività atte a sollecitare l'armonia della vita associativa allo scopo di accrescere le capacità intellettuali, fisiche e artistiche dei soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- Organizzare manifestazioni, fiere, eventi e lobbying per una gestione ecologica del territorio;
- Sviluppare progetti di consumo partecipati;
- Sviluppare una moneta complementare e/o baratto;
- Sviluppare mercati biologici e locali;
- Sviluppare l'Economia del bene comune;

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Consiglio di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 4
(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini maggiorenni o minorenni, italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni fondamentali che animano l'Associazione.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Possono aderire all'associazione anche gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Categorie associati)

I soci si distinguono in:

- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione del Associazione;
- soci ordinari persone fisiche: persone ammesse dal Consiglio Direttivo all'associazione condividendone le finalità istituzionali;
- soci ordinari persone giuridiche: enti ed associazioni che perseguono analoghe finalità promosse dall'associazione
- soci onorari: persone, enti o istituzioni, individuati dall'Assemblea, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alle finalità del Associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto.

ART. 6 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 8 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

ART. 9 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante idonei mezzi anche a diffusione generalizzata (posta elettronica o altra forma di messaggio, ecc) contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- redige il regolamento sul funzionamento dei gruppi di lavoro e di interesse da sottoporre alla approvazione dell'assemblea

Il Consiglio di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e *rieleggibili*.

La maggioranza degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di *amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta all'organo competente.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.